



**VENETO STRADE SPA**  
**Procedura segnalazioni Whistleblowing**  
**ai sensi del Dlgs 24/2023**

*Approvato dal CdA nella seduta del 29/03/2024, sentite le Organizzazioni Sindacali*

**PREMESSA**

Veneto Strade SpA è stata costituita il 21 dicembre 2001 in attuazione della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29. Con tale legge, emanata a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di viabilità, il Consiglio Regionale del Veneto ha autorizzato la Giunta Regionale a costituire la Società Veneto Strade SpA e ad attribuire alla medesima la progettazione, esecuzione di interventi sulla rete viaria di interesse regionale. Veneto Strade S.p.A. nata per volontà congiunta della Regione del Veneto, delle Amministrazioni Provinciali della Regione e di quattro Società Autostradali operanti nel territorio regionale, è attualmente una Società a totale partecipazione pubblica, controllata dalla Regione del Veneto ed ha, tra i principali scopi sociali, la progettazione, la costruzione, il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione, la vigilanza sulla rete viaria assegnata e il rilascio delle concessioni.

Veneto Strade applica la normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, di cui alla L. 190/2012 e quella sulla trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs.n. 97/2016, secondo le linee di indirizzo di ANAC.

Veneto Strade, sin dal 2013, ha nominato il proprio RPCT ed ha approvato annualmente il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in coerenza con la normativa in materia (L. 190/2012, Dlgs. 33/2013 come modificato dal Dlgs. 97/2016) nonché con i PNA e le Linee Guida via via emanati da ANAC.

Sin dal 2013, inoltre, Veneto Strade, alla luce delle previsioni della L. 190/2012 ha previsto, nel PTPCT, la possibilità per il dipendente di segnalare illeciti, indicando un canale dedicato e prevedendo tutele per il segnalante.

In data 05.10.2015 è stata approvata dalla società la “Procedura di segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. Whistleblower)”.

In seguito, le procedure di segnalazione sono state via via adeguate ai provvedimenti normativi intervenuti sulla materia.

Considerata la natura di società a controllo pubblico, Veneto Strade applica quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937 relativamente ai “soggetti del settore pubblico” di cui all’art. 1, comma 1 lett. p).

Al fine di allinearsi alla normativa sopravvenuta rispetto all’approvazione del precedente PTPCT (Dlgs 24/2023), Veneto Strade, ha approvato la presente procedura alla quale il predetto Dlgs 24/2023 viene allegato.

La finalità della presente Procedura è quella di disciplinare il canale di segnalazione interna, con particolare riguardo a:

- a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- b) l’oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa;
- d) i termini procedurali;
- e) la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge;
- f) le responsabilità di tutti i soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.



Veneto Strade assicura un proprio canale di segnalazione che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'applicazione web utilizzata da Veneto Strade per la segnalazione di illeciti (Legality Whistleblowing" di DigitalPA Srl) o quella che verrà adottata in conseguenza dell'utilizzo di un'unica Piattaforma Digitale, risulta in linea con le prescrizioni normative.

## **PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 23 OTTOBRE 2019, N. 1937**

La segnalazione deve essere indirizzata esclusivamente al RPCT, quale unico destinatario di Veneto Strade competente alla ricezione e, fatto salvo quanto previsto dalla presente Procedura, alla gestione della segnalazione medesima.

Il d.lgs. n. 24/2023 indica le modalità per effettuare una segnalazione esterna, una denuncia ovvero una divulgazione pubblica.

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **(Ambito di applicazione)**

1. La presente Procedura disciplina, in coerenza con quanto previsto dal Dlgs 24/2023, le segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, come definito dal Dlgs 24/2023.

2. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale all'Autorità giudiziaria o contabile.

3. La presente Procedura non si applica:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

#### **Art. 2**

##### **(Persone che possono effettuare segnalazioni)**

1. Le segnalazioni al RPCT di Veneto Strade possono essere effettuate dalle seguenti persone:

a) i dipendenti, a qualsiasi titolo, di Veneto Strade;

b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di Veneto Strade;



- c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Veneto Strade;
  - d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso Veneto Strade;
  - e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Veneto Strade;
  - f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di Veneto Strade, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
2. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 1 si applica nei seguenti casi:
- a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è in corso;
  - b) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  - c) durante il periodo di prova;
  - d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
3. La presente Procedura non si applica alla segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali che operino in detta veste.
4. La presente Procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto di Veneto Strade e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante di cui al comma 1, lett. b), c) e d) della presente Procedura.
5. Ferma restando quanto previsto dal Decreto in merito alla possibilità di effettuare segnalazioni esterne ovvero denunce o, ancora, divulgazioni pubbliche, in caso di comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente di Veneto Strade presso altro Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente alla quale si riferiscono i fatti.

### **Art. 3**

#### **(Oggetto della segnalazione)**

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:
- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, o violazioni del MOG 231 di Veneto Strade, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nel Dlgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel Dlgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).



2. Al fine di consentire al RPCT di curare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione - in via più circostanziata possibile - le informazioni sulla violazione a sua conoscenza.
3. In ogni caso, nella segnalazione, è necessario che risultino chiare: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; (ii) la descrizione del fatto; (iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
4. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").
5. Resta fermo quanto previsto all'art. 1, commi 3 e 4, del Dlgs. 24/2023.

#### **Art. 4**

##### **(Disciplina della segnalazione anonima)**

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Veneto Strade prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).
3. Veneto Strade, anche al fine di garantire le tutele previste dalla legge, provvede, in ogni caso, a registrare le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei alla Società pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing, mediante protocollo "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo, così come dei relativi documenti, sia limitata esclusivamente al RPCT. Nei casi di segnalazione anonima, se la persona del Segnalante è stata successivamente identificata, si applicano le misure di protezione di cui alla presente Procedura.

## **FUNZIONAMENTO DEL CANALE INTERNO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

#### **Art. 5**

##### **(Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione e gestione)**

1. Il segnalante può effettuare la segnalazione al RPCT di Veneto Strade mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:
  - a) in forma scritta:
    - tramite piattaforma crittografata, accessibile dal link indicato sul sito internet della Società, seguendo le istruzioni ivi riportate (Il link <https://venetostrade.segnalazioni.net/> è accessibile dal sito web: [https://www.venetostrade.it/myportal/VSSPA/amministrazionetrasparente/21\\_altri\\_contenuti/01\\_prevenzione\\_della\\_corruzione/07\\_whistleblowing](https://www.venetostrade.it/myportal/VSSPA/amministrazionetrasparente/21_altri_contenuti/01_prevenzione_della_corruzione/07_whistleblowing));
    - tramite posta ordinaria in doppia busta chiusa, con la dicitura "Riservata per il RPCT – Segnalazione whistleblowing", all'indirizzo: Veneto Strade SpA, Via C. Baseggio 5, 30175 Mestre (Ve);
  - b) in forma orale, mediante richiesta di colloquio telefonico o di incontro diretto con il RPCT entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale scritto. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.



2. Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza, è preferibile l'invio della segnalazione tramite la piattaforma digitale di cui alla precedente lett. a).
3. Qualora il RPCT risulti persona coinvolta, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Dlgs. 24/2023.
4. Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante.

## **Art. 6**

### **(Fasi del procedimento di gestione della segnalazione)**

Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è composto dalle seguenti fasi:

- a) registrazione;
- b) valutazione preliminare;
- c) istruttoria;
- d) trasmissione.

## **Art. 7**

### **(Fase di registrazione)**

A seguito della ricezione della segnalazione, il RPCT provvede:

- ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla registrazione su registro riservato alle segnalazioni whistleblowing, attribuendo un codice univoco progressivo, annotando la data e l'ora di ricezione;
- se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, e ove non già precisato nella segnalazione, alla corretta identificazione del segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione;
- ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove consentito;
- all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
- a rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

## **Art. 8**

### **(Fase di valutazione preliminare)**

1. Il RPCT effettua una valutazione preliminare sulla segnalazione ricevuta, sulla base del contenuto della segnalazione stessa e dei documenti eventualmente allegati, al fine di:

- a) verificare la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'avvio dell'istruttoria (costituiscono elementi essenziali della segnalazione: la denominazione e i recapiti del whistleblower, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati);
- b) verificare che la segnalazione non sia fondata su meri sospetti o "voci", ossia priva dell'indicazione di elementi fattuali e circostanziali;





- c) verificare che il contenuto della segnalazione non sia generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero che la segnalazione di illeciti sia corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
  - d) verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura;
  - e) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
2. Nell'ipotesi in cui le verifiche di cui ai punti che precedono siano state svolte con esito positivo, il RPCT valuta se chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli occorrendi chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
3. Il RPCT dichiara inammissibile e archivia la segnalazione per le seguenti ragioni:
- a) insussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'avvio dell'istruttoria (costituiscono elementi essenziali della segnalazione: la denominazione e i recapiti del whistleblower, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati);
  - b) la segnalazione è fondata su meri sospetti o "voci", ossia è priva dell'indicazione di elementi fattuali e circostanziali;
  - c) il contenuto della segnalazione è generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero che la segnalazione di illeciti è corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
  - d) la segnalazione non rientra tra quelle disciplinate dalla presente Procedura;
  - e) sussistono concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
4. In tal caso, il RPCT, nell'archiviare la segnalazione, ne dà comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione), e ne notizia il Direttore Generale e l'Organismo di Vigilanza.
5. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, il RPCT procede tempestivamente a trasmetterla al Direttore Generale ed all'Organismo di Vigilanza, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata, anche al fine di condividere gli approfondimenti e le verifiche da svolgere.
6. La fase di valutazione preliminare deve concludersi entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

## **Art. 9**

### **(Fase istruttoria)**

1. Ove necessario, e sempre che la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di controllo interno dell'Ente, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta e il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.
2. Le strutture di Veneto Strade interessate dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione in ottemperanza a quanto previsto nel PTPCT vigente.
3. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.



4. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi. Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

5. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione), al Direttore Generale e all'Organismo di Vigilanza.

7. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti non manifestamente fondata, il RPCT procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

8. La fase istruttoria deve concludersi entro 2 (due) mesi decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

## **Art. 10**

### **(Fase di trasmissione)**

1. Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non risulti manifestamente infondata il RPCT - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti:

- a) l'Organismo di Vigilanza;
- b) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- c) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC. ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza.

2. In ogni caso, il RPCT provvede a comunicare il seguito della segnalazione al Direttore, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della medesima Veneto Strade.

3. In caso di trasmissione della segnalazione, il RPCT comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

4. Il Direttore Generale e il Responsabile del procedimento disciplinare informano tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.

5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. c), il RPCT inoltra la segnalazione, con le cautele di cui al comma 3 e secondo le indicazioni diramate dall'A.N.AC.

6. La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

7. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il RPCT invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

## **Art. 11**

### **(Segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche, denunce)**

1. Ai sensi del Dlgs. 24/2023, Veneto Strade deve mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

2. Al fine di rendere effettivamente conoscibili i presupposti, i termini e le modalità di segnalazione, nonché le tutele del whistleblower, la presente procedura, una volta approvata, sarà trasmessa a tutti i dipendenti con mail circolare, sarà affissa in formato cartaceo nella bacheca aziendale situata al Piano



Terra della sede di Mestre e nella sede di Belluno, sarà inserita nei Documenti di Sistema e nella Piattaforma digitale di segnalazione illeciti accessibile al link <https://venetostrade.segnalazioni.net/> e sarà consegnata unitamente al conferimento incarichi professionali e collaborazioni;

3. Per i presupposti e le modalità per effettuare segnalazioni esterne - in particolare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, divulgazioni pubbliche e denunce si rinvia al Dlgs 24/2023.

## **Art. 12**

### **(Notizie sullo stato della segnalazione)**

1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dal RPCT medesimo.

2. Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

## **RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE**

## **Art. 13**

### **(Riservatezza dell'identità del segnalante)**

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dal RPCT, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT. È fatto divieto assoluto al RPCT, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, rivelare l'identità del segnalante medesimo al Responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.

6. Il RPCT, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma precedente, secondo periodo nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.





7. Veneto Strade tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del d.lgs. 196/2003 (concernente la limitazione dei diritti dell'interessato nel Codice Privacy).

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

10. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

11. Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, ovvero dell'incontro diretto, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

## **MISURE DI PROTEZIONE**

### **Art. 14**

#### **(Soggetti ai quali sono rivolte le misure di protezione)**

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del Dlgs. 23/2024, le misure di protezione di cui al Capo III, del Decreto medesimo si applicano anche:

- a) al segnalante;
- b) ai facilitatori;
- c) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
- e) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

2. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

3. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

### **Art. 15**

#### **(Divieto di ritorsione)**

1. Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Dlgs. 24/2023 si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Dlgs. 24/2023,



una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che possono costituire ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

#### **Art. 16**

##### **(Comunicazione delle ritorsioni all'A.N.AC., ulteriori misure di protezione e sanzioni. Rinvio)**

1. Il segnalante può comunicare all'A.N.AC. le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele di cui all'art. 19 del Dlgs. 24/2023, anche in sede giudiziaria.
2. Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 21 del Dlgs. 24/2023.

#### **Art. 17**

##### **(Limitazioni di responsabilità)**

1. Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs. 24/2023, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del Dlgs. 24/2023 e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al RPCT di Veneto Strade, a quanto previsto dalla presente Procedura.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 20 del Dlgs. 24/2023, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.



## **Art. 18**

### **(Rinunce e transazioni)**

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Dlgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile.

## **Art. 19**

### **(Condizioni per le misure di protezione)**

1. Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva ragionevole motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del Decreto;
  - b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del Dlgs. 24/2023, recante “Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche” e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al RPCT di Veneto Strade, a quanto previsto dalla presente Procedura.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 20, del Decreto quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del Decreto non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.
5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Dlgs. 24/2023, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

## **Art. 20**

### **(Misure di sicurezza, trattamento e conservazione dei dati personali)**

1. Se per inviare la segnalazione è stato utilizzato il canale informatico è opportuno utilizzare il medesimo canale per tutte le comunicazioni successive da inviare all'Ente.
2. Le interlocuzioni tra RPCT e segnalante, in ogni caso, non possono avvenire tramite la posta elettronica aziendale.
3. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali di Veneto Strade, come individuati dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
4. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge così come le specifiche competenze di Organi di controllo della Società (es. Collegio sindacale, Organismo di Vigilanza, etc.), l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT.
5. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003 e del d.lgs. n. 51/2018.
6. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
7. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003.
8. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Veneto Strade, per il tramite del RPCT, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo



Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del citato d.lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

9. Veneto Strade definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del d.lgs. n. 51/2018.

10. Veneto Strade ha predisposto DPIA ai sensi dell'art. 35 GDPR al fine di valutare la compatibilità della Piattaforma digitale di segnalazione illeciti adottata e la normativa privacy;

10. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 51/2018.

## **Art. 21**

### **(Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing)**

1. Il RPCT organizza i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.), come pervenute in corso d'anno, al fine di:

- a) identificare le aree di criticità di Veneto Strade sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno, anche nel raccordo con i competenti Organi e le competenti Strutture della Società;
- b) introdurre, per quanto di competenza, nuove misure specifiche di prevenzione di illeciti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative;
- c) indicare i dati inerenti alle segnalazioni whistleblowing, con le modalità di cui all'1, comma 14, della legge n. 190/2012 (relazione annuale) ovvero nel PTPCT aziendale.

## **Art. 22**

### **(Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing)**

1. Veneto Strade, con adempimenti a cura del RPCT:

a) fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, con le modalità di cui all'art. 11, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro nonché nella sezione del sito istituzionale della Società (Il link <https://venetostrade.segnalazioni.net/> è accessibile dal sito web: [https://www.venetostrade.it/myportal/VSSPA/amministrazionetrasparente/\\_21\\_altri\\_contenuti/\\_01\\_prevenzione\\_della\\_corruzione/\\_07\\_whistleblowing](https://www.venetostrade.it/myportal/VSSPA/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_01_prevenzione_della_corruzione/_07_whistleblowing));

b) adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti di cui al comma 1, esterni alla Società, di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato.

2. Veneto Strade garantisce adeguati percorsi formativi in tema di whistleblowing in favore del RPCT, dei Dirigenti e dei dipendenti, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.

## **Art. 23**

### **(Adozione, entrata in vigore e revisione della Procedura)**

1. La presente Procedura è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade ed entra in vigore a decorrere dalla data di adozione.



2. Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono proposte dal RPCT e adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. La presente Procedura è divulgata e resa conoscibile con le modalità indicate all'art. 11

**ALLEGATO**

- 1) Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
Ing. Marco TACCINI

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Marco Taccini', is positioned below the printed name. The signature is fluid and cursive.